


COMUNE DI BUSSERO
Provincia di Milano



**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI NOLEGGIO AUTOBUS CON
CONDUCENTE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29.11.2005

SOMMARIO

<i>Art.1 Definizione del servizio.....</i>	<i>3</i>
<i>Art.2 Tipo e numero dei veicoli.....</i>	<i>3</i>
<i>Art.3 Modalità per lo svolgimento del servizio.....</i>	<i>3</i>
<i>Art.4 Accesso alla professione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art.5 Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio.....</i>	<i>4</i>
<i>Art.6 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni.....</i>	<i>4</i>
<i>Art.7 Contenuti del bando.....</i>	<i>4</i>
<i>Art.8 Titoli oggetto di valutazione della domanda.....</i>	<i>4</i>
<i>Art.9 Commissione consultiva comunale.....</i>	<i>5</i>
<i>Art.10 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni</i>	<i>6</i>
<i>Art.11 Attività della commissione di concorso.....</i>	<i>6</i>
<i>Art.12 Presentazione delle domande.....</i>	<i>6</i>
<i>Art.13 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.....</i>	<i>7</i>
<i>Art.14 Inizio del servizio.....</i>	<i>7</i>
<i>Art.15 Trasferibilità dell'autorizzazione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art.16 Comportamento del conducente in servizio.....</i>	<i>9</i>
<i>Art.17 Interruzione del trasporto.....</i>	<i>9</i>
<i>Art.18 Trasporto portatori di handicap.....</i>	<i>9</i>
<i>Art.19 Idoneità dei mezzi.....</i>	<i>9</i>
<i>Art.20 Verifica quinquennale.....</i>	<i>9</i>
<i>Art.21 Tariffe.....</i>	<i>10</i>
<i>Art.22 Diffida.....</i>	<i>10</i>
<i>Art.23 Sanzioni.....</i>	<i>10</i>
<i>Art.24 Sospensione dell'autorizzazione.....</i>	<i>10</i>
<i>Art.25 Revoca dell'autorizzazione.....</i>	<i>11</i>
<i>ART.26 Decadenza dell'autorizzazione.....</i>	<i>11</i>
<i>ART.27 Irrogazione delle sanzioni.....</i>	<i>12</i>
<i>ART.28 Abrogazioni norme precedenti.....</i>	<i>12</i>
<i>ART.29 Entrata in vigore.....</i>	<i>12</i>

Art.1 Definizione del servizio

Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio di autobus con conducente (intendendo per tale un veicolo destinato al trasporto di almeno 10 persone compreso il conducente), che si rivolge all'utenza specifica, la quale avanza, presso il vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

Art.2 Tipo e numero dei veicoli

Il tipo di veicoli ammessi all'esercizio del servizio N.C.C. è quello descritto dall'art.54, lettera b) del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 (autobus: veicoli destinati al trasporto di persone, equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente).

Gli autobus in servizio da noleggio portano, all'interno del parabrezza o sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e devono essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma e nome del comune e di un numero progressivo. Il costo della targa e del contrassegno sono a carico dell'assegnatario dell'autorizzazione.

Il numero degli autobus da adibire al servizio di N.C.C. è determinato da apposito atto della giunta regionale. Le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide.

Art.3 Modalità per lo svolgimento del servizio

L'esercizio della professione di noleggiatore di autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità alla professione acquisita ai sensi del Decreto Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n.448;
- b) titolarità di autorizzazione rilasciata dal comune per ogni autobus impiegato nel servizio di noleggio con conducente.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel primo comma dell'articolo 7 della legge 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 della legge, l'autorizzazione non potrà essere reintestata al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dalla data del recesso.

E' consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni, fino ad un massimo di due, per l'esercizio del servizio di N.C.C..

L'autorizzazione è riferita ad un singolo autobus.

L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, o da un collaboratore familiare o da un dipendente, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- a) patente abilitante alla guida dell'autobus;
- b) certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C.;
- c) età compresa nei limiti minimi e massimi previsti per la guida di veicoli dagli artt.115 e seguenti del D.lgs 30 aprile 1992 n.285;

Nell'esercizio delle attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Art.4 Accesso alla professione

L'acquisizione dell'idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus da noleggio è subordinata al possesso da parte degli imprenditori di idonei requisiti morali, finanziari e professionali così come definiti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20/12/1991 n.448.

I requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale sono richiesti in capo ai soggetti previsti dal decreto sopra menzionato ed il loro possesso costituisce il presupposto inderogabile per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente.

Art.5 Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

Il servizio di noleggio autobus con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria.

Art.6 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio vengono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti in possesso dell'idoneità alla professione di cui al precedente art.3.

Il servizio attività produttive istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso è indetto dal responsabile del settore finanziario entro 60 giorni dal momento che si renderanno disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, di una o più autorizzazioni o a seguito dell'aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato all'albo pretorio del comune, sul bollettino ufficiale della regione Lombardia e reso reperibile attraverso il sito internet del comune.

Art.7 Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) l'elencazione dei titoli richiesti per l'ammissione al concorso pubblico e per la valutazione delle domande;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
- d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza;
- e) la data di esame delle domande;
- f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria.
- g) I termini di conclusione del procedimento.

Art.8 Titoli oggetto di valutazione della domanda

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di N.C.C., il servizio attività produttive procede alla valutazione dei titoli che devono essere posseduti:

- a) qualora trattasi di impresa individuale, dal titolare o dalla persona o persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite

nella struttura dell'impresa di trasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;

- b) in tutti i casi di impresa diversa da quella individuale, dalla persona o dalle persone inserite nella struttura dell'impresa in qualità di amministratore/i che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, viene data preferenza nell'ordine (L.R.31/01/1987 n.9):

1. ai titolari di licenza di noleggio autobus con conducente, che intendano ampliare il parco mezzi;
2. a cooperative o consorzi di imprese del settore;
3. a concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone;
4. a coloro i quali vantano maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

In caso di ulteriore parità di punteggio si valuteranno:

1. il titolo di studio posseduto;
2. la vicinanza dell'autorimessa al territorio comunale;

In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Art.9 Commissione consultiva comunale

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione, all'esercizio del servizio, all'applicazione del presente regolamento, è istituita la commissione comunale consultiva per l'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente (art.4 comma 4 della L.21/92).

La commissione è composta da:

1. responsabile del settore finanziario in qualità di presidente;
2. n.1 rappresentante designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
3. n.1 rappresentante designato dalle organizzazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;
4. n.1 rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap, preferibilmente di associazioni esistenti sul territorio comunale.

In caso di mancata designazione di uno o più rappresentanti, il responsabile del settore finanziario invita le organizzazioni interessate a provvedervi entro trenta giorni, scaduto tale termine, il Sindaco provvede con proprio decreto alla nomina della commissione designando due componenti esperti.

Funge da segretario della commissione il responsabile del servizio attività produttive o altro dipendente dello stesso servizio.

La commissione consultiva comunale svolge le seguenti funzioni:

- a) formula proposte ed esprime pareri su eventuali modifiche del presente regolamento;
- b) svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporti di persone mediante servizi non di linea.

La facoltà di fissare l'ordine del giorno e di convocare la commissione è attribuita al presidente della stessa.

Per la validità delle riunioni della commissione, è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti convocati per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione.

La commissione si esprime a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

La decadenza è dichiarata, su proposta del presidente della commissione, dal Sindaco che promuove altresì le procedure per la sostituzione.

I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

Ai componenti non dipendenti del comune di Bussero spetta il gettone di presenza rapportato al gettone dei componenti il consiglio comunale.

Art.10 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Il responsabile del settore finanziario nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio autobus con conducente.

La commissione di concorso è composta dal responsabile del settore finanziario, che la presiede e da due componenti, di cui uno del settore tecnico e uno del settore sicurezza.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla cat. "C", designato dal responsabile del settore finanziario.

Art.11 Attività della commissione di concorso

La commissione di concorso valuta la regolarità delle domande e redige l'elenco dei candidati ammessi. Tale elenco deve essere esposto all'albo pretorio del comune.

La commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce alla presenza di tutti i componenti, i criteri di valutazione dei titoli indicati nel bando.

Art.12 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione dell'autorizzazione redatta su carta legale, deve essere indirizzata al responsabile del settore finanziario entro i termini stabiliti dal bando.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, quanto segue:

- a) le generalità complete, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e cittadinanza;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) il possesso dei requisiti dell'idoneità professionale attestata dal competente ufficio provinciale della M.C.T.C. ai sensi degli art.6 e seguenti del decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n.448;
- d) il possesso del requisito dell'idoneità morale ai sensi dell'art.4 del Decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n.448;
- e) il possesso del requisito dell'idoneità finanziaria ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dei Trasporti;
- f) non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- g) l'iscrizione al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A., o al registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 08/08/1985, n.443 per le imprese già esercenti l'attività;
- h) il possesso dei titoli obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti normative del codice della strada;
- i) la sussistenza del requisito antimafia.
- j) non aver trasferito precedentemente autorizzazioni da almeno 5 (cinque) anni;

- k) ulteriori attestazioni riguardanti i titoli di preferenza previsti dall'art.8 del presente regolamento.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, il responsabile del settore finanziario approva l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi pubblicandolo all'albo pretorio del comune e dando comunicazione agli esclusi.

Art.13 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Il responsabile del settore finanziario, dopo la formulazione della graduatoria di merito, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito ha una validità di tre anni.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà produrre idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità a svolgere l'attività, comprovata dai seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
2. iscrizione al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A., o registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 08/08/1985, n.443 per le imprese già esercenti l'attività;
3. proprietà o comunque piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal comune l'autorizzazione di esercizio;
4. avere la sede legale dell'impresa nel territorio comunale e la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza anche nell'ambito del territorio di un comune limitrofo;
5. non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
6. possesso della documentazione attestante, in capo all'autobus, i requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n.1423; 31 maggio 1965, n.575; 13 settembre 1972, n.646; 12 ottobre 1982, n.726;
- c) l'essere stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942 n.267;
- d) l'essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di una precedente licenza di esercizio, sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
- e) l'essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;
- f) l'essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione dei servizi di trasporto.

Il possesso dei requisiti di cui al punto 2 e alle lettere a), b), c), e) verrà accertato d'ufficio.

Art.14 Inizio del servizio

In caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi

dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla data di accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri tre mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art.15 Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione per il servizio di noleggio autobus con conducente è trasferita, su richiesta del titolare ad imprenditore, da lui stesso designato, sia esso persona fisica o giuridica purché in possesso dei requisiti prescritti, quando l'intestatario stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto 60 anni di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, ritiro definitivo della patente di guida o per interdizione legale.

In caso di morte del titolare, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente può essere trasferita:

- a) ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti;
- b) ad altre persone, designate dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, entro il termine massimo di due anni dall'evento, dietro autorizzazione del Comune, purché in possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso in cui il trasferimento non avvenga entro il biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Qualora gli eredi siano sprovvisti del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa è consentito per la durata di un anno prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dall'art.18 del D.M. 20 dicembre 1991 n.448. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

La stessa regola si applica all'esercizio provvisorio del legale rappresentante incapace fisicamente o giuridicamente.

Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del dirigente munito del titolo d'idoneità professionale dell'impresa persona giuridica, si procede ai sensi di quanto stabilito dall'art.18 del decreto sopra citato.

In nessun caso è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Alla domanda di trasferimento dell'autorizzazione, redatta e documentata secondo le disposizioni di cui all'art.10 del presente regolamento, deve essere allegata:

- copia autentica del contratto di cessione registrato ovvero copia autentica di dichiarazione di successione (qualora ricorra l'obbligo della sua presentazione), unitamente all'indicazione dell'erede, o dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione.

Il cessionario o l'erede intestatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.13.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art.16 Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) comportarsi secondo correttezza e senso di responsabilità;
- b) tenere il mezzo pulito e in perfetta efficienza;
- c) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del mezzo;
- d) tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) conservare costantemente nell'autobus tutti i documenti inerenti all'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

Art.17 Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per causa di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente sarà esente dal pagamento dell'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art.18 Trasporto portatori di handicap

I noleggiatori hanno l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria al trasporto dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art.19 Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile dei Trasporti in Concessione), gli autobus saranno sottoposti, all'inizio del servizio, a visita di controllo da parte del responsabile del settore finanziario affiancato dal responsabile del settore sicurezza.

Tale visita, da ripetersi ogni biennio, ha lo scopo di accertare l'osservanza di tutte le norme del presente regolamento, la rispondenza degli autobus alle caratteristiche stabilite e l'adempimento di tutte le prescrizioni in materia.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal responsabile del settore finanziario, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sua sostituzione. In mancanza, il responsabile del settore finanziario, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.24.

Le visite non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli Ispettorati della Motorizzazione Civile.

A richiesta del responsabile del settore finanziario, il titolare è tenuto a sottoporre il proprio autoveicolo a controllo ed a collaudo presso l'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione, il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art.20 Verifica quinquennale

Con cadenza quinquennale dalla data di rilascio, sono effettuate le verifiche di cui all'art.17 del D.M. n.448 del 20/12/1991.

Il servizio attività produttive provvede d'ufficio alla verifica dei requisiti morali limitatamente a quanto indicato all'art.4 comma 1 del D.M. n.448/91, mentre acquisisce apposita dichiarazione da parte dell'impresa intestataria dell'autorizzazione, relativamente al mancato ricorrere delle circostanze di cui all'art.4 comma 2 lettera c) del D.M.448/91 e al possesso dell'idoneità professionale.

La verifica circa la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria è effettuata attraverso la produzione da parte dell'impresa intestataria dell'autorizzazione, di un'attestazione di affidamento ai sensi dell'art.5 comma 3 del D.M.448/91.

Art.21 Tariffe

Le tariffe dei servizi di noleggio autobus con conducente sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Art.22 Diffida

Il responsabile del settore finanziario diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o il suo sostituto:

- a) non conservi nell'autobus i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti il regolare servizio;
- c) non presenti il veicolo alle verifiche previste dai precedenti artt.19 e 20 del presente regolamento;
- d) modifichi l'indirizzo della rimessa e della sede senza darne comunicazione all'ufficio competente.

Al titolare, che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una delle violazioni passibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art.23 Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;

Le sanzioni amministrative pecuniarie vengono comminate, nei limiti stabiliti dal vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, per violazioni a disposizioni di regolamenti e ordinanze comunali

La sanzione amministrativa accessoria si applica anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente.

Art.24 Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio può essere sospesa dal responsabile del settore finanziario, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a novanta giorni nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;

- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.23 del presente regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di autobus diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti;
- h) per il tempo occorrente al ripristino delle condizioni di decoro e/o efficacia;

Art.25 Revoca dell'autorizzazione

Il responsabile del settore finanziario dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) in capo al titolare dell'autorizzazione, quando vengono a mancare uno o più requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art.24;
- c) l'autorizzazione sia stata trasferita in violazione delle norme contenute nel precedente art.15;
- d) sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
- f) sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art.13.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie, il responsabile del settore finanziario dispone la revoca dell'autorizzazione.

ART. 26 Decadenza dell'autorizzazione

Il responsabile del settore finanziario dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.14 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione di rinuncia scritta all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art.14 del presente regolamento o non abbiano provveduto a trasferire il titolo nei termini previsti dall'art.15;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato e ingiustificato svolgimento del servizio per un periodo superiore a 4 mesi;

La decadenza viene comunicata all'ufficio della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 27 Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, si applica il vigente regolamento in materia.

Nessun indennizzo è dovuto dal comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.

ART. 28 Abrogazioni norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

ART. 29 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

**Il presente Regolamento è stato
deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 66 del 29.11.2005**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 14/12/2005 al 29/12/2005

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il presente atto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo il 25/12/2005 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Bussero, li 5.01.2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa C. Miraglia

Si certifica che questo Regolamento è ENTRATO IN VIGORE il giorno 30/12/2005, essendo trascorsi 15gg dalla sua pubblicazione, ed è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. **46**.

Bussero, li 5/01/2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa C. Miraglia